



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00491/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2025, presentato, in data 1° aprile 2025, dalla Società A.C.D. Campodarsego nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Società S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l. avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIGC, III Sez., n. 141/CSA-2024/2025, Registro procedimenti n. 0196/CSA/2024-2025, comunicata, quanto al dispositivo, in data 17 febbraio 2025 e pubblicata, quanto alle motivazioni, in data 4 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 30 gennaio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico della A.C.D. Campodarsego, la sanzione della perdita della gara A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l. con il punteggio di 0-3.

Previa revoca del decreto di sospensione assunto dal Presidente del Collegio in data 5 maggio 2025, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 maggio 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Maietta

IL RELATORE
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 13 maggio 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno